



**Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Pozzallo**

SEZIONE TECNICA – SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Viale Medaglie d'oro di lunga navigazione s.n.c. – 97016 Pozzallo (RG) – Tel. 0932/953327

E-mail: cppozzallo@mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo

ORDINANZA N. (vedi stringa in alto)

**“CONFERIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DALLE NAVI E DEI RESIDUI DEL CARICO
NELL’AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI POZZALLO”**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pozzallo:

- VISTA** la Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE;
- VISTO** il Decreto Legislativo 08 novembre 2021, n. 197 e ss. mm. e ii. afferente il recepimento della Direttiva sopra menzionata;
- VISTO** il Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/89 della Commissione del 21 gennaio 2022 recante modalità di applicazione della Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il metodo da utilizzare per il calcolo della sufficiente capacità di stoccaggio dedicata;
- VISTO** il Decreto 09 maggio 2023 del Ministero della Salute recante “Definizione delle misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo dei mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali”;
- PRESO ATTO** delle risultanze dell’incontro tenuto con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, con la Sanità Marittima di Pozzallo in data 29 ottobre 2024, nel corso della quale sono stati anticipati e discussi i contenuti del presente provvedimento al riguardo del quale i rappresentanti degli Enti convenuti hanno espresso il loro favorevole parere;
- PRESO ATTO** delle risultanze dell’ulteriore incontro svoltosi alla presenza dei rappresentanti degli agenti marittimi raccomandatari, in data 31 ottobre 2024, all’esito del quale sono stati anticipati e discussi i contenuti del presente provvedimento e recepite le osservazioni al riguardo formulate dai convenuti;
- VISTA** l’Ordinanza n. 58/2008 datata 27.06.2008 di questa Capitaneria di porto recante disposizioni in ordine al conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi;
- RITENUTO** necessario adeguare la locale normativa alle modifiche introdotte con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 197/2021 in precedenza richiamato, al fine di non pregiudicare il buon andamento e la continuità dell’attività amministrativa, favorendo al contempo uno snellimento delle procedure al fine di non creare nocumento e/o ritardo al regolare svolgimento del traffico marittimo;

ORDINA

Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente Ordinanza si applica a tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano nei porti del Circondario Marittimo di Pozzallo.

Sono escluse dall'applicazione della presente Ordinanza, le navi adibite ai servizi portuali ai sensi dell'articolo 1 para. 2 del Regolamento (UE) 2017/352 e delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 aprile 2017, nonché le navi militari e da guerra, le navi in uso alle forze di polizia ad ordinamento civile, le navi ausiliare o altre navi possedute o gestite da uno Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali.

Articolo 2

Definizioni

Si richiamano integralmente le definizioni contenute nell'art. 2 del decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 197, allegato alla presente Ordinanza per farne parte integrante (Allegato 1).

Articolo 3

Obbligo di notifica rifiuti

L'operatore delegato dall'Armatore o dal Comandante della nave, l'Agente raccomandatario o il Comandante della nave diretto verso un porto situato all'interno del Circondario marittimo di Pozzallo **ha l'obbligo della "notifica anticipata dei rifiuti"**, in conformità all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 197/2021.

Tale obbligo deve essere adempiuto attraverso l'utilizzo delle maschere all'uopo predisposte sulla piattaforma NMSW-PMIS ovvero, in caso di indisponibilità della piattaforma, mediante la trasmissione del modello in Allegato 2, all'indirizzo PEC cp-pozzallo@pec.mit.gov.it.

La trasmissione deve avvenire:

- con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'arrivo se il porto di scalo è noto;
- non appena è noto il porto di scalo, qualora le informazioni siano disponibili a meno di 24 ore dall'arrivo; o al più tardi al momento della partenza dal porto precedente se la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore.

Sono **esonerate dall'obbligo di notifica anticipata** le sottoelencate unità:

- navi di stazza inferiore alle 300 GT, ivi inclusi i pescherecci;
- unità da diporto avente lunghezza inferiore a 45 metri;
- navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari che hanno ottenuto l'autorizzazione di cui al successivo art. 5;
- mezzi che svolgono attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti nell'ambito e per conto del proprio impianto portuale di raccolta e che ne costituiscono parte integrante.

Articolo 4

Conferimento dei rifiuti delle navi

Il Comandante di una nave che approda in un porto del Circondario marittimo di Pozzallo, prima di lasciare il porto, **ha l'obbligo di conferire tutti i rifiuti presenti a bordo a un impianto portuale di raccolta**, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 197/2021.

L'operatore delegato dall'Armatore o dal Comandante della nave, l'Agente raccomandatario o il Comandante della nave comunica all'Autorità Marittima, prima della partenza o non appena riceve la **"ricevuta di conferimento dei rifiuti"** (modello in Allegato 3), le informazioni in essa riportate attraverso l'utilizzo della piattaforma NMSW-PMIS ovvero, in caso di indisponibilità della stessa, a mezzo PEC cp-pozzallo@pec.mit.gov.it.

Fatto salvo l'obbligo di cui al comma 1, una nave può procedere verso il successivo porto di scalo senza aver conferito i rifiuti, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima, mediante utilizzo della piattaforma NMSW-PMIS ovvero, in caso di indisponibilità della stessa, a mezzo PEC cp-pozzallo@pec.mit.gov.it, in tale ultimo caso utilizzando quale modulistica da allegare, i modelli 2, 3, 4 e 5 acclusi alla presente ordinanza.

Possono richiedere, altresì, l'autorizzazione di cui al precedente comma le navi che abbiano fatto scalo nella zona di ancoraggio solo per meno di 24 ore o in presenza di condizioni meteorologiche avverse.

La documentazione per ottenere l'autorizzazione a procedere verso il successivo porto di scalo senza aver conferito i rifiuti, dovrà essere trasmessa anche per le navi esonerate dall'obbligo di notifica anticipata dei rifiuti di cui al precedente articolo 3, ad esclusione dell'Allegato 2.

Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione a procedere verso il successivo porto di scalo senza aver conferito i rifiuti, nel caso in cui il successivo porto di scalo non sia noto.

Per il rilascio dell'Autorizzazione di cui ai precedenti commi l'Autorità Marittima potrà avvalersi dell'Ufficio di Sanità Marittima e/o del servizio Consulente Chimico di porto al fine di valutare eventuali problematiche connesse con aspetti igienico/sanitari e di sicurezza.

Articolo 5

Navi che svolgono servizio di linea

Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari sono esentate dall'obbligo di conferire i rifiuti previsto dall'articolo 3 della presente Ordinanza.

L'operatore delegato dall'Armatore o dal Comandante della nave, l'Agente raccomandatario o il Comandante della nave in servizio di linea con scali frequenti e regolari può ottenere l'esenzione dagli obblighi relativi alla notifica anticipata dei rifiuti e dal conferimento prima di lasciare il porto, previa presentazione di apposita istanza alla Capitaneria di porto di Pozzallo, corredata dalla sottoelencata documentazione:

- dichiarazione dell'Armatore/Compagnia di navigazione dal quale si evince che la nave svolge un servizio di linea con scali frequenti e regolari (vds definizioni in Allegato 1);
- copia del contratto firmato con un'impresa di gestione dei rifiuti presente in un porto di scalo e relative ricevute di conferimento;
- copia certificato I.O.P.P. e relativo supplemento;
- copia certificato S.P.P.C.;
- copia delle ultime due pagine del *Garbage Record Book*;
- copia delle pagine relative agli ultimi 30 giorni dell'*Oil record Book* – parte I.
- estratto del *Garbage Management Plan* dal quale si evince la capacità massima di stoccaggio per ogni singola categoria di rifiuti.

È fatto obbligo all'operatore delegato dall'Armatore o dal Comandante della nave, all'Agente raccomandatario o al Comandante della nave di comunicare tempestivamente ogni variazione di eventuali nuove pianificazioni dei viaggi relativamente ai porti di scalo e alle date previste di approdo.

La validità massima dell'esenzione è di un anno dalla data del rilascio, a meno che i motivi alla base del rilascio del certificato non cambino prima di tale data.

Articolo 6

Rifiuti alimentari

Le navi che fanno scalo in un porto del Circondario marittimo di Pozzallo, che hanno a bordo i rifiuti alimentari di cui al D.M. 09.05.2023 del Ministero della Salute in premessa citato, devono, all'arrivo in porto, conferire i predetti rifiuti ad apposita ditta autorizzata e procedere ai successivi conferimenti quotidianamente, ovvero senza indebiti ritardi in condizioni idonee a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali.

Articolo 7

Sanzioni

I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca reato e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito

comportamento, saranno puniti ai sensi delle disposizioni stabilite dal Codice della navigazione e dal Decreto Legislativo n. 197/2021.

Essi saranno, inoltre, ritenuti responsabili dei danni che dalle loro illecite azioni od omissioni dovessero derivare alle persone, cose e/o all'ambiente marino.

Articolo 8

Disposizioni finali

La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00:01 del 25 novembre 2024, abrogando contestualmente la precedente Ordinanza n. 58 in data 27 giugno /2008 in premessa richiamata.

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare rispettare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante la pubblicazione nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Pozzallo, *(vedasi stringa in alto in prima pagina)*

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Luigi VINCENTI

documento elettronico firmato digitalmente
(D.lgs n. 82 del 07/03/2005)

Art. 2**Definizioni**

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) «nave»: un'imbarcazione di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti;
- b) «convenzione MARPOL»: la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662 e, per quanto riguarda il Protocollo, con legge 4 giugno 1982, n. 438;
- c) «rifiuti delle navi»: tutti i rifiuti, compresi i residui del carico, le acque di sentina ((, le acque reflue e i sedimenti)) prodotti durante le operazioni di servizio o durante le operazioni di carico, scarico e pulizia, e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, II, IV, V e VI della convenzione MARPOL nonché i rifiuti accidentalmente pescati;
- d) «rifiuti accidentalmente pescati»: rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca;
- e) «residui del carico»: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo che rimangono sul ponte, nella stiva o in cisterne, dopo le operazioni di carico e scarico, comprese le eccedenze di carico e scarico e le fuoriuscite, siano essi umidi, secchi o trascinati dalle acque di lavaggio, ivi comprese le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui. Fanno eccezione le polveri del carico che rimangono sul ponte dopo che questo è stato spazzato o la polvere presente sulle superfici esterne della nave;
- f) «impianto portuale di raccolta» o «impianti portuali di raccolta»: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile che sia in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi;
- g) «peschereccio»: qualsiasi nave equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi;
- h) «imbarcazione da diporto»: i natanti con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 ed i 10 metri, le unità navali, con scafo di lunghezza compresa tra i 10 ed i 24 metri e le navi da diporto con scafo di lunghezza superiore ai 24 metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione, destinati all'utilizzo sportivo o ricreativo e non impegnati in attività commerciali;
- i) «porto»: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente per consentire l'attracco di navi, compresa la zona di ancoraggio all'interno della giurisdizione del porto;
- l) «Autorità competente» o «Autorità competenti»: l'Autorità di Sistema Portuale, ove istituita, o l'Autorità marittima di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della legge 28 gennaio 1994, n.84;
- m) «sufficiente capacità di stoccaggio»: lo spazio necessario a stoccare i rifiuti a bordo dal momento della partenza fino al successivo porto di scalo, compresi i rifiuti che saranno presumibilmente prodotti nel corso del viaggio ((, sulla base del metodo di calcolo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/89 della Commissione del 21 gennaio 2022));
- n) «traffico di linea»: traffico effettuato in base a una lista pubblicata o pianificata di orari di partenza e di arrivo tra porti specificati o in occasione di traversate ricorrenti, secondo un orario riconosciuto dalla Autorità competente di cui alla lettera l);
- o) «scali regolari»: viaggi ripetuti dalla stessa nave secondo uno schema costante tra porti individuati o una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi;
- p) «scali frequenti»: scali effettuati da una nave nello stesso porto, che si verificano almeno una volta ogni due settimane;
- q) «GISIS»: sistema globale integrato di informazione sul traffico marittimo istituito dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO);

r) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

s) «tariffa indiretta»: una tariffa pagata per i servizi svolti dagli impianti portuali di raccolta, indipendentemente dall'effettivo conferimento dei rifiuti da parte delle navi;

t) «zona di ancoraggio»: l'area individuata nello specchio acqueo interno o esterno alle aree del porto, ove una nave può sostare, non necessariamente all'ancora, senza compiere operazioni commerciali intese come quelle che comportano la movimentazione, del carico pagante o l'imbarco o lo sbarco di passeggeri.

2. I rifiuti delle navi sono considerati rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, i rifiuti delle navi sono considerati rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006, ad eccezione dei rifiuti prodotti dai passeggeri e dall'equipaggio e dei rifiuti accidentalmente pescati che sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1 lettera b-ter), del medesimo decreto legislativo.

FORMATO STANDARD DEL MODULO DI NOTIFICA ANTICIPATA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA

STANDARD FORMAT OF THE ADVANCE NOTIFICATION FORM FOR WASTE DELIVERY TO PORT RECEPTION FACILITIES

Notifica del conferimento dei rifiuti a: **POZZALLO**

Notification of the delivery of waste to:

Il presente modulo deve essere conservato a bordo della nave insieme al registro degli idrocarburi, al registro dei carichi, al registro dei rifiuti solidi o al piano di gestione dei rifiuti, come prescritto dalla convenzione MARPOL.

This form should be retained on board the ship along with the appropriate Oil Record Book, Cargo Record Book, Garbage Record Book or Garbage Management Plan as required by the MARPOL Convention.

1. DATI DELLA NAVE

SHIP PARTICULARS

1.1. Nome della nave: <i>Name of ship:</i>		1.5 Proprietario o operatore: <i>Owner or operator:</i>		
1.2 Numero IMO: <i>IMO number:</i>		1.6 Lettere o numero di identificazione: <i>Distinctive number or letters</i>		
		Numero MMSI <i>MMSI (Maritime Mobile Service Identify) number</i>		
1.3 Stazza lorda: <i>Gross tonnage:</i>		1.7 Stato di bandiera: <i>Flag state</i>		
1.4 Tipo di nave: <i>Type of ship:</i>	☐ Petroliera <i>Oil tanker</i> ☐ Nave da carico di altro tipo <i>Other cargo ship</i>	☐ Chimichiera <i>Chemical tanker</i> ☐ Nave passeggeri <i>Passenger ship</i>	☐ Portarinfuse <i>Bulk carrier</i> ☐ Ro-ro <i>Ro-Ro</i>	☐ Container <i>Container</i> ☐ Altro (specificare) <i>Other (specify)</i>

2. DATI RELATIVI AL VIAGGIO E AL PORTO

PORT AND VOYAGE PARTICULARS

2.1 Luogo/nome del terminal: <i>Location/terminal name</i>	2.6 Ultimo porto in cui sono stati conferiti i rifiuti: <i>Last port where waste was delivered</i>
2.2 Data e ora di arrivo: <i>Arrival date and time</i>	2.7 Data dell'ultimo conferimento: <i>Date of last delivery</i>
2.3 Data e ora di partenza: <i>Departure date and time</i>	2.8 Porto di conferimento successivo: <i>Next port of delivery</i>
2.4 Ultimo porto e paese di scalo: <i>Last port and country</i>	2.9 Persona che presenta il presente modulo (se diversa dal comandante): <i>Person submitting this form (if other than the master)</i>
2.5 Porto o paese successivo di scalo (se noto): <i>Next port and country (if known)</i>	

3. TIPO E QUANTITATIVO DI RIFIUTI E CAPACITÀ DI STOCCAGGIO

TYPE AND AMOUNT OF WASTE AND STORAGE CAPACITY

Tipo <i>Type</i>	Rifiuti da conferire (m ³) <i>Waste to be delivered (m³)</i>	Massima capacità di stoccaggio dedicata (m ³) <i>Maximum dedicated storage capacity (m³)</i>	Quantitativo di rifiuti tratti a bordo (m ³) <i>Amount of waste retained on board (m³)</i>	Porto in cui saranno conferiti i rifiuti restanti <i>Port at which remaining waste will be delivered</i>	Quantitativo stimato di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica e il successivo scalo (m ³) <i>Estimated amount of waste to be generated between notification and next port of call (m³)</i>

MARPOL allegato I — Idrocarburi <i>Marpo Annex I - Oil</i>					
Acque oleose di sentina <i>Oily bilge water</i>					
Residui oleosi (fanghi) <i>Oily residues (sludge)</i>					
Acque oleose di lavaggio delle cisterne <i>Oily tank washing</i>					
Acque di zavorra sporche <i>Dirty ballast water</i>					
Fanghi e residui di lavaggio delle cisterne <i>Sludge and washing tank residues</i>					
Altro (specificare) <i>Other (specify)</i>					

Tipo <i>Type</i>	Rifiuti da conferire (m ³) <i>Waste to be delivered (m³)</i>	Massima capacità di stoccaggio dedicata (m ³) <i>Maximum dedicated storage capacity (m³)</i>	Quantitativo di rifiuti trattenuti a bordo (m ³) <i>Amount of waste retained on board (m³)</i>	Porto in cui saranno conferiti i rifiuti restanti <i>Port at which remaining waste will be delivered</i>	Quantitativo stimato di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica e il successivo scalo (m ³) <i>Estimated amount of waste to be generated between notification and next port of call (m³)</i>
---------------------	--	--	--	---	--

MARPOL allegato II — Sostanze liquide nocive (NLS)¹*MARPO Annex II – Noxious liquid substances (NLS)*

Sostanza di categoria X <i>Category X substance</i>					
Sostanza di categoria Y <i>Category Y substance</i>					
Sostanza di categoria Z <i>Category Z substance</i>					
OS - Altre sostanze <i>OS – other substances</i>					

MARPOL allegato IV — Acque reflue

MARPOL Annex IV - Sewage

--	--	--	--	--	--

MARPOL allegato V — Rifiuti solidi

MARPOL Annex V - Garbage

A. Plastica <i>Plastic</i>					
B. Rifiuti alimentari ² <i>Food waste</i>					
C. Rifiuti domestici (ad esempio prodotti di carta, stracci, vetro, metallo, bottiglie, vasellame ecc.) <i>Domestic waste (eg paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.)</i>					
D. Olio da cucina <i>Cooking oil</i>					
E. Ceneri prodotte dagli inceneritori <i>Incinerator ashes</i>					

F. Rifiuti operativi <i>Operational waste</i>					
G. Carcasse di animali <i>Animal carcass(es)</i>					
H. Attrezzi da pesca <i>Fishing gear</i>					
I. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche <i>E-waste</i>					
J. Residui del carico ³ (dannosi per l'ambiente marino) <i>Cargo residues (3) (Harmful to the Marine Environment – HME)</i>					
K. Residui del carico ⁴ (non dannosi per l'ambiente marino) <i>Cargo residues (4) (non-HME)</i>					
MARPOL allegato VI — Relativo all'inquinamento atmosferico <i>MARPOL Annex VI – Air pollution related</i>					
Sostanze che riducono lo strato di ozono e attrezzature che contengono tali sostanze ⁵ <i>Ozone depleting substances and equipment containing such substances</i>					
Residui della depurazione dei gas di scarico <i>Exhaust gas cleaning residues</i>					
Altri rifiuti, non disciplinati dalla convenzione MARPOL <i>Other waste, not covered by MARPOL</i>					
Rifiuti accidentalmente pescati <i>Passively fished waste</i>					

Note

1. Tali informazioni devono essere usate per i controlli da parte dello Stato di approdo (PSC) e per altri scopi connessi con le ispezioni.
This information shall be used for port State control and other inspection purposes.
2. Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, salvo nel caso in cui la nave sia esentata a norma dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2019/883
This form is to be completed unless the ship is covered by an exemption in accordance with Article 9 of Directive (EU) 2019/883

-
3. Può trattarsi di stime. Indicare la designazione ufficiale di trasporto del carico secco.
May be estimates. Indicate the proper shipping name of the dry cargo.
 4. Può trattarsi di stime. Indicare la designazione ufficiale di trasporto del carico secco
May be estimates. Indicate the proper shipping name of the dry cargo
 5. Derivanti dalle normali attività di manutenzione a bordo.
Arising from normal maintenance activities on board.

FORMATO STANDARD PER LA RICEVUTA DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
STANDARD FORMAT FOR THE WASTE DELIVERY RECEIPT

Il rappresentante designato del gestore dell'impianto portuale di raccolta deve fornire il seguente modulo al comandante della nave che ha conferito i rifiuti in conformità dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2019/883.

The designated representative of the port reception facility provider shall provide the following form to the master of a ship that has delivered waste in accordance with Article 7 of Directive (EU) 2019/883.

Il presente modulo deve essere conservato a bordo della nave insieme al registro degli idrocarburi, al registro dei carichi, al registro dei rifiuti o al Piano di gestione dei rifiuti, come prescritto dalla convenzione MARPOL.

This form shall be retained on board the ship along with the appropriate Oil Record Book, Cargo Record Book, Garbage Record Book or Garbage Management Plan as required by the MARPOL Convention.

1. DATI DELL'IMPIANTO PORTUALE DI RACCOLTA

PORT RECEPTION FACILITY AND PORT PARTICULARS

1.1	Luogo/nome del terminal <i>Location/terminal name:</i>
1.2	Gestore/i dell'impianto portuale di raccolta: <i>Port reception facility provider(s):</i>
1.3	Gestore/i dell'impianto di trattamento – se diverso dal precedente: <i>Treatment facility provider(s) – if different from above:</i>
1.4	Data e ora di conferimento dei rifiuti da: a: <i>Waste delivery date and time from:</i> to:

2. DATI DELLA NAVE

SHIP PARTICULARS

2.1 Nome della nave: <i>Name of ship:</i>		2.5 Proprietario o operatore: <i>Owner or operator:</i>		
2.2 Numero IMO: <i>IMO number:</i>		2.6 Lettere o numero di identificazione: <i>Distinctive number or letters</i>		
		Numero MMSI <i>MMSI (Maritime Mobile Service Identify) number</i>		
2.3 Stazza lorda: <i>Gross tonnage:</i>		2.7 Stato di bandiera: <i>Flag state</i>		
2.4 Tipo di nave: <i>Type of ship:</i>	☐ Petroliera <i>Oil tanker</i> ☐ Nave da carico di altro tipo <i>Other cargo ship</i>	☐ Chimichiera <i>Chemical tanker</i> ☐ Nave passeggeri <i>Passenger ship</i>	☐ Portarinfuse <i>Bulk carrier</i> ☐ Ro-ro <i>Ro-Ro</i>	☐ Container <i>Container</i> ☐ Altro (specificare) <i>Other (specify)</i>

3. TIPO E QUANTITÀ DI RIFIUTI RICEVUTI TYPE AND AMOUNT OF WASTE RECEIVED

MARPOL allegato I – Idrocarburi <i>MARPOL Annex I – Oil</i>	Quantità (m³) <i>Quantity (m3)</i>
Acque oleose di sentina <i>Oily bilge water</i>	
Residui oleosi (fanghi) <i>Oily residues (sludge)</i>	
Acque oleose di lavaggio delle cisterne <i>Oily tank washings</i>	
Acque di zavorra sporche <i>Dirty ballast water</i>	
Fanghi e residui di lavaggio delle cisterne <i>Scale and sludge from tank cleaning</i>	
Altro (specificare) <i>Other (please specify)</i>	
MARPOL allegato II – Sostanze liquide nocive (NLS) <i>MARPOL Annex II – NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES (NLS)</i>	Quantità (m³)/Nome⁽¹⁾ <i>Quantity (m3)/Name⁽¹⁾</i>
Sostanza di categoria X <i>Category X substance</i>	
Sostanza di categoria Y <i>Category Y substance</i>	
Sostanza di categoria Z <i>Category Z substance</i>	
OS - Altre sostanze <i>OS – other substances</i>	
MARPOL allegato IV — Acque reflue <i>MARPOL Annex IV - Sewage</i>	Quantità (m³) <i>Quantity (m3)</i>

MARPOL allegato V – Rifiuti solidi <i>MARPOL Annex V – Garbage</i>	Quantità (m³) <i>Quantity (m3)</i>
A. Plastica <i>Plastics</i>	
B. Rifiuti alimentari <i>Food waste</i>	
C. Rifiuti domestici (ad esempio prodotti di carta, stracci, vetro, metallo, bottiglie, vasellame ecc.) <i>Domestic waste (eg paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.)</i>	
D. Olio da cucina <i>Cooking oil</i>	
E. Ceneri prodotte dagli inceneritori <i>Incinerator ashes</i>	
F. Rifiuti operativi <i>Operational waste</i>	
G. Carcasse di animali <i>Animal carcass(es)</i>	
H. Attrezzi da pesca <i>Fishing gear</i>	
I. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche <i>E-waste</i>	
J. Residui del carico ² (dannosi per l'ambiente marino) <i>Cargo residues (2) (Harmful to the Marine Environment – HME)</i>	
K. Residui del carico ² (non dannosi per l'ambiente marino) <i>Cargo residues (2) (non-HME)</i>	
MARPOL allegato VI — Relativo all'inquinamento atmosferico <i>MARPOL Annex VI – Air pollution related</i>	Quantità (m³) <i>Quantity (m3)</i>
Sostanze che riducono lo strato di ozono e attrezzature che contengono tali sostanze <i>Ozone depleting substances and equipment containing such substances</i>	
Residui della depurazione dei gas di scarico <i>Exhaust gas cleaning residues</i>	
Altri rifiuti, non disciplinati dalla convenzione MARPOL <i>Other waste, not covered by MARPOL</i>	Quantità (m³) <i>Quantity (m3)</i>
Rifiuti accidentalmente pescati <i>Passively fished waste</i>	

- Indicare la designazione ufficiale di trasporto della sostanza liquida nociva coinvolta
Indicate the proper shipping name of the NLS involved.
- Indicare la designazione ufficiale di trasporto del carico secco
Indicate the proper shipping name of the dry cargo

Alla Capitaneria di porto di Pozzallo

Il sottoscritto _____ nella qualità di _____ della M/N _____ numero
IMO _____ bandiera _____ G.T. _____

CHIEDE

A codesto Comando di voler rilasciare alla nave in oggetto l'autorizzazione a procedere verso il successivo
porto di scalo _____ senza aver conferito i rifiuti, in ottemperanza alle disposizioni contenute
nell'art. 7 comma 4 del Decreto legislativo 08 novembre 2021, n. 197.

Si allega:

1. _____
2. _____
3. _____

Pozzallo _____

Firma

Il sottoscritto _____ Comandante _____ della M/N _____ numero
IMO _____ bandiera _____ G.T. _____

The undersign _____ Master of _____ IMO number _____ flag _____ G.T.

consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dall'art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di
dichiarazioni false, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità,
sotto la propria responsabilità

*aware of the criminal and administrative sanctions provided for by the art. 76 Presidential Decree 28/12/2000 n. 445 in case of false
declarations, falsification of documents, use or exhibition of false documents or documents containing untruthful data, under one's
own responsibility*

DICHIARA

Confirm

che a bordo della sopra richiamata unità vi è una capacità di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono
stati già accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo
porto di scalo, in conformità al metodo da utilizzare per il calcolo di cui al Regolamento di esecuzione (UE)
2022/89 del 21.01.2022.

*On board that there is sufficient dedicated storage capacity for all waste that has been accumulated and will be accumulated during
the intended voyage of the ship until the next port of call, in accordance with the method to be used for the calculation referred to
in COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2022/89 of 21.01.2022.*

Pozzallo _____

Firma